

N. R.G. 1107/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

Il Giudice dott. Massimo Vaccari,

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da

CENTRO SAS DI & C. (C.F.

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

rilevato, in punto di liquidazione delle spese, che il ricorso non rispetta i requisiti previsti dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, entrato in vigore il 26.8.2023 ed applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;

che in particolare esso non è conforme al disposto dell'art.2, lett. F), che stabilisce che anche i ricorsi vadano redatti, nella parte in fatto, mediante “puntuale riferimento ai documenti offerti in comunicazione, indicati in ordine numerico progressivo e denominati in modo corrispondente al loro contenuto, preferibilmente consultabili con apposito collegamento ipertestuale”;

che è evidente come tale prescrizione imponga di accompagnare alla denominazione dei documenti prodotti, contenuta nella parte narrativa dell'atto, una corrispondente puntuale denominazione degli allegati atteso che solo tale corrispondenza assicura l'agevole consultazione dei documenti medesimi, in difetto dell'utilizzo, come nel caso di specie, di collegamenti ipertestuali;



che del resto è indubbio che la predisposizione e descrizione degli allegati è parte integrante della stesura degli atti;

che la predetta prescrizione è diretta ad agevolare il raccordo tra allegazioni e produzioni e, con esso, il compiuto esame delle une e delle altre, non solo da parte del giudice ma anche della controparte e quindi anche ad assicurare il diritto di difesa;

che tale ultima esigenza assume rilievo anche nel procedimento monitorio, tenuto conto del termine contenuto previsto per l'opposizione, non potendo ovviare ad essa il disposto dell'art. 640 c.p.c. che consente solo l'integrazione della documentazione;

che nel caso di specie gli allegati al ricorso non recano la prescritta descrizione essendo identificati mediante un numero progressivo e l'indicazione del formato in cui sono redatti;

che l'art. 46 disp. att. C.p.c. attribuisce rilievo "ai fini della decisione sulle spese del processo" ai criteri di redazione degli atti, da intendersi nei termini sopra riferiti, consentendo, data la sua ampia formulazione, sia di derogare al principio di soccombenza sia di parametrare il quantum della condanna alle spese al numero e/o alla gravità della violazione dei criteri indicati;

che nel caso di specie, in ragione dei predetti rilievi, l'importo da liquidarsi in favore del ricorrente a titolo di compenso può essere ridotto di 100,00 euro rispetto a quello liquidabile in casi del genere;

INGIUNGE A

SRL (C.F.

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 10220,57;
2. gli interessi come da domanda;



3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 467,00 per compenso oltre i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;

AVVERTE

la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo.

Verona, 27 febbraio 2024

Il Giudice

dott. Massimo Vaccari

